Il Ministero del Lavoro francese ha stabilito un periodo di 3 settimane per permettere alle aziende di adattarsi alle nuove disposizioni su distacco e salario minimo.

Dal 1° luglio, come vi abbiamo anticipato , sono in vigore in Francia le nuove disposizioni della Legge Macron relative a salario minimo e distacco dei lavoratori.

È notizia recente che il Ministero del Lavoro francese ha concesso un periodo transitorio di 3 settimane, per dare modo alle aziende di trasporto di adattarsi al nuovo regolamento stabilito, come riporta sul proprio sito l'associazione degli autotrasportatori spagnoli Fenadismer.

Fino al 22 luglio, dunque, il lavoro degli agenti di controllo sarà esclusivamente di carattere informativo per ciò che riguarda il rispetto della documentazione obbligatoria da tenere a bordo camion, senza l'imposizione di sanzioni.

Di seguito un breve riepilogo della nuova Legge Macron.

Essa riguarda le aziende di trasporto straniere che effettuano viaggi in territorio francese svolgendo attività di carico, scarico, cabotaggio (il semplice transito non rientra nei criteri di applicazione).

In questi casi si applicano le regole del distacco e il conducente deve percepire uno stipendio per lo meno uguale al salario minimo francese (9,61 euro/h).

Le nuove disposizioni si rivolgono a due categorie di imprese (con sede al di fuori della Francia), cioè quelle che:

1. esercitano una delle attività di trasporto terrestre su strada o fluviale (in base all'articolo L. 1321-1 del Codice dei Trasporti francese) o sono aziende di lavoro temporaneo;
2. distaccano un dipendente che viaggia o naviga in territorio francese, secondo quanto previsto dagli articoli del codice del lavoro L. 1262-1 o L. 1262-2.

I differenti casi corrispondono a quelli indicati nell'art. 1 della direttiva 96/71/CE del 16/12/1996, ossia:

- distacco di un lavoratore per una prestazione di servizio internazionale, quando il destinatario ha sede (o esercita) in Francia (modulo 1);
- distacco di un lavoratore in Francia in uno stabilimento o in un'impresa appartenente al medesimo gruppo (modulo 2);
- messa a disposizione, da parte di una società di lavoro temporaneo con sede all'estero, di personale presso un'azienda utilizzatrice in Francia (modulo 3).

Le imprese hanno l'obbligo di compilare e inviare un modulo specifico: l'attestato di distacco (in lingua francese) per ogni dipendente distaccato.

Il documento ha validità massima di 6 mesi e può coprire anche più di un periodo di distacco, senza che ci sia bisogno di indicare i dettagli inerenti alle singole date.

È necessario inoltre nominare un rappresentante in Francia.

L’attestato contiene:

- i dati del lavoratore distaccato (nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, data e firma del contratto di lavoro e il diritto applicabile, qualificazione professionale);
- salario orario lordo e modalità della presa in carico da parte dell’impresa delle spese per vitto e alloggio;
- nome, cognome oppure ragione sociale del rappresentante in territorio francese, compresa l’indicazione dei recapiti telefonici e indirizzi postale ed elettronico;
- iscrizione dell’impresa nel Ren (in base al Regolamento 1071/09).

Una copia dell’attestazione di distacco deve essere conservata a bordo camion e il conducente deve poterla esibire in qualsiasi momento, fino a 18 mesi successivi al termine delle operazioni di distacco.

Inoltre l’autista deve poter esibire:

- il contratto di lavoro;
- una copia tradotta in francese dell’accordo di messa a disposizione del lavoratore (solo nei casi di distacchi infragruppo o tra stabilimenti della stessa impresa);
- nella somministrazione di lavoro, una copia tradotta in francese del contratto di lavoro temporaneo e del contratto di messa a disposizione del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice.

La responsabilità del datore di lavoro si estende anche al destinatario del servizio, che è parte del contratto di trasporto.

Capitolo sanzioni.

Fino a 750 euro in caso di:

- mancanza dell’attestato di distacco a bordo;
- attestato di distacco compilato in modo errato o incompleto.

Fino a 450 euro per la mancanza degli altri documenti precedentemente indicati.

2000 euro per ciascun somministrato in caso di mancanza del rappresentante designato.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata